



CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI _____ PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE IL MODELLO F24.

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Viale Europa n. 242 – Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. _____, Direttore della Direzione Regionale _____, su delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Raffaele Ferrara, conferita con atto prot. n. _____ del _____.

E

il Comune di _____, con sede in _____ Via _____ - C.F. _____, legalmente rappresentato dal dott. _____, nella sua qualità di _____, giusta delibera n. _____ del _____

premesse:

- il Comune di _____ con atto del _____ ha deliberato di utilizzare, per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, le modalità di versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle attualmente in vigore;
- l'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia le funzioni relative alle entrate erariali ed individua i servizi che può svolgere con riguardo ad altre entrate sulla base di un'apposita convenzione;
- ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto l'Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;

¹ Codice identificativo della convenzione. Si precisa che il riferimento "SC" deve essere inserito unicamente qualora il Comune intenda precludere la possibilità di utilizzare in compensazione crediti relativi all'ICI.

- l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura dell'Agenzia;
- l'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997 fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari;
- con parere n. 51002 del 23 aprile 2004 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione;
- il Comune di _____ ha segnalato la necessità di acquisire in via telematica i dati relativi alle dichiarazioni di successione e ai contratti di locazione registrati telematicamente relativi ad immobili ubicati nell'ambito territoriale del Comune stesso;
- al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria, l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali stessi;
- l'articolo 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 stabilisce che i Comuni favoriscono la trasmissione, anche per mezzo di sistemi informatici o telematici, sulla base di accordi convenzionali, di dati o documenti tra gli archivi anagrafici dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni;

convengono quanto segue:

ART. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) "imposta", l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) "modello F24", il modello di pagamento per il versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, già utilizzato per i versamenti unitari di cui al capo III, sezione I, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 2 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Agenzia e il Comune di _____relativamente:

- a) all'attività di riscossione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, mediante il modello F 24;
 - b) all'attività di predisposizione della relativa modulistica;
 - c) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
 - d) al riversamento delle somme riscosse.
2. Resta di spettanza del Comune di _____ l'attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell'Agenzia l'attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F 24, nonché il controllo delle somme dovute.
 3. Il Comune di _____ trasmette telematicamente all'Agenzia le variazioni che intervengono nella propria anagrafe comunale, previo allineamento iniziale della base dati, salvo non sia già operativo l'allineamento costante delle variazioni tramite il sistema INA-SAIA del Ministero dell'interno.
 4. Il modello F24 sarà accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo pertanto la possibilità di compensare eventuali crediti relativi all'imposta.

Art. 3

Flussi informativi delle operazioni di riscossione

1. L'Agenzia fornisce al Comune di _____ (*per il tramite del Concessionario del servizio nazionale della riscossione _____ con sede in _____ Via _____*) i dati relativi alle operazioni di riscossione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, con il rispetto della seguente tempistica:
 - entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione, in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica;
 - con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente, in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica.

ART. 4

Riversamento delle somme

1. L'Agenzia, nei termini di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettua l'imputazione delle somme riscosse a favore del Comune di _____ sulla base dell'indicazione del codice catastale riportato sul modello F 24. L'accreditamento di tali somme avviene sul conto corrente bancario _____ (indicato nella forma prevista dall'allegato n. 2), intestato al _____ (*Comune di _____ / Concessionario del servizio nazionale della riscossione _____ con sede in _____ Via _____*). L'eventuale variazione delle predette coordinate bancarie deve essere comunicata a mezzo raccomandata

all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione - Settore Contabilità e Bilancio – Via Mario Carucci n. 85, 00143 Roma, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.

2. L’Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate bancarie che generano uno storno dell’operazione di accredito delle somme riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse.
3. L’Agenzia comunica al Comune di _____ l’importo dei fondi utilizzati per le regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito di compensazioni operate dai contribuenti e provvede a scomputare tale importo dalle somme dovute allo stesso Comune.

Art. 5

Informazioni sulle possidenze immobiliari

1. L’Agenzia fornisce, con le modalità e i termini descritti nell’allegato 3, le informazioni relative ai beni immobili indicati nelle dichiarazioni di successione ed ubicati nell’ambito territoriale del Comune stesso.
2. L’Agenzia trasmette, altresì, i dati contenuti nell’allegato 4, relativi ai contratti di locazione registrati telematicamente, riguardanti gli immobili ubicati nel Comune di _____.

ART. 6

Rimborso delle spese

1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente convenzione, il Comune di _____ rimborsa all’Agenzia, oltre alle spese generali amministrative e al costo sostenuto per la fornitura dei servizi indicati nell’articolo 5, corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, un importo pari al compenso dovuto dall’Agenzia agli intermediari. Tale importo è pari a:
 - € 2,55 per il modello F24 “cartaceo”;
 - € 2,20 per il modello F24 “CBI”;
 - € 1,80 per il modello F24 “predeterminato”;
 - € 1,50 per il modello F24 cumulativo on line;
 - € 1,00 per il modello I24.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti al Comune di _____ e di quello di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico del Comune di _____, oltre alle spese generali amministrative e al costo sostenuto per la fornitura del servizio di cui all’articolo 5, corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, una percentuale dei compensi che l’Agenzia complessivamente deve corrispondere per ciascun modello F24 interessato; tale

percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi a favore del Comune di _____ ed il numero totale delle righe di tali modelli.

ART. 7

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. L'Agenzia comunica al Comune di _____ Ufficio (specificare il servizio amministrativo a cui trasmettere le fatture) Via _____ N. civico _____ Cap _____ indirizzo e-mail _____ l'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 6 e i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato:
 - a) entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove mesi dell'anno;
 - b) entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.
2. Il Comune di _____ provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione.
3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, saranno oggetto di comunicazione di pagamento integrativa, con specifica indicazione di termini e modalità.
4. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.
5. Il Comune di _____ si impegna, altresì, a comunicare a mezzo raccomandata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione - Settore Contabilità e Bilancio – Via Mario Carucci n. 85, 00143 Roma - eventuali variazioni inerenti all'Ufficio/servizio di cui al comma 1.

ART. 8

Inadempienze contrattuali

1. Qualora il Comune di _____ riscontri inadempienze nella conduzione del servizio di riscossione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi mediante modello F24 provvede, con lettera raccomandata, a chiederne immediata giustificazione all'Agenzia.
2. Il Comune di _____ e l'Agenzia si impegnano a definire con separato accordo il ristoro degli eventuali oneri sostenuti dal Comune di _____ per le inadempienze indicate al precedente comma 1.
3. Per le disposizioni di accreditamento effettuate oltre i termini previsti all'articolo 4, comma 1, l'Agenzia è tenuta a corrispondere al Comune di _____ gli interessi

legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno dell'imputazione delle somme riscosse a favore del Comune di _____.

4. Qualora il Comune di _____ non provveda alla trasmissione delle informazioni previste all'art. 2, comma 3, con le modalità ivi indicate, l'Agenzia si riserva di interrompere la fornitura dei flussi informativi di cui all'articolo 5.

ART. 9 **Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione si applica alle riscossioni dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi effettuate dal _____ (*) _____ fino al _____.

(*)Indicare:

- **l'ultimo giorno del mese, per le convenzioni sottoscritte dal 1° al 19 del mese;**
- **il giorno 15 del mese successivo, per le convenzioni sottoscritte dal 20 alla fine del mese**

ART. 10 **Modifiche**

1. L'Agenzia e il Comune di _____ si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ART. 11 **Controversie**

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad una commissione, costituita da tre componenti, uno designato dal Direttore dell'Agenzia, uno dal Comune di _____ ed il terzo nominato di comune accordo dalle parti. Qualora non venisse raggiunta l'intesa per la designazione del terzo componente, questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio relativamente alla sede del comune stesso.
2. Tale commissione indicherà una soluzione compositiva, che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere.

ART. 12 **Rinvii**

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile.

Data

Agenzia delle Entrate
Il Direttore della
Direzione Regionale _____

Comune di _____

Allegati:

- n. 1. Specifiche tecniche di fornitura al Comune di _____ dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione dell'imposta.
- n. 2. Schema esemplificativo per l'indicazione del codice di conto corrente bancario.
- n. 3. Trasmissione flussi informativi delle dichiarazioni di successione.
- n. 4. Trasmissione flussi informativi dei contratti di locazione registrati telepaticamente.